

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) risulta essere indubbiamente, una delle figure maggiormente delicate e peculiari del sistema prevenzionistico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Va specificato infatti, da una ricostruzione dei compiti spettanti all'RSPP, individuati dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., che lo stesso è in realtà privo di capacità immediatamente operativa, in quanto la sua competenza è quella di prestare ausilio al datore di lavoro nell'individuazione e segnalazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi, nell'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure di sicurezza, nonché nel proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori. Peraltro "questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze, in breve, un lavoro di equipe". E' bene specificare che il datore di lavoro rimane comunque titolare della posizione di garanzia delineata dalla normativa antinfortunistica e che tale posizione non viene trasferita al RSPP che è privo di poteri decisionali e non può, pertanto, intervenire per rimuovere situazioni di rischio.

L'obbligo di effettuare la valutazione del rischio e di elaborare ed aggiornare il relativo documento permane di competenza del datore di lavoro anche se in collaborazione con la figura dell'RSPP. Infatti è bene chiarire che la figura sanzionabile ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i., in caso di mancata valutazione del rischio o non adozione del relativo documento è quella del datore di lavoro e non quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

È giusto specificare però che, nonostante la Corte di Cassazione abbia più volte evidenziato come il datore di


lavoro permanga titolare della posizione di garanzia anche con la designazione dell'RSPP, ciò ovviamente non esclude, per quest'ultima figura, la sua totale assenza di responsabilità in materia.

Infatti la Suprema Corte specifica che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione "pur privo di poteri decisionali di spesa può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare". In base a quanto evidenziato, la figura dell'RSPP godrebbe, in un certo qual modo, di un'autonoma posizione di garanzia che lo obbliga comunque ad individuare le fonti di possibili situazioni di rischio, segnalarle al datore di lavoro ed ovviamente ad elaborare le relative misure preventive e protettive. Infatti l'inosservanza degli obblighi di diligenza causalmente collegata al verificarsi dell'evento lesivo potrebbe fondare la responsabilità penale del RSPP.

Dunque è bene chiarire che il RSPP, in quanto detentore di una funzione di ausilio e consulenza rispetto alle funzioni operative, è passibile di corresponsabilità per una eventuale erronea rappresentazione dei fattori di rischio e della conseguente mancata individuazione di misure preventive e protettive. Ciò che appare evidente è che l'RSPP non risultando titolare di funzioni prevenzionali proprie comunque non è immune da responsabilità penale e contravvenzionale.

Trattasi dunque di una responsabilità concorrenziale rispetto alle altre funzioni tipiche.

L'indelegabilità della nomina dell'RSPP sottolinea anche lo stretto rapporto di fiducia che lega tale figura a quella del datore di lavoro ed inoltre, gli specifici requisiti professionali e le competenze richieste per lo svolgimento di tale funzione, rendono così delicato e complesso il ruolo di questa figura professionale.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- *D.Lgs. 81/08 e smi*
- *cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 49821*
- *cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6277.*

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Contatti: sa.stabile@inail.it; l.dubaldi@inail.it; e.sorrentino@inail.it; f.sacerdoti@inail.it
Link utili: www.inail.it

PAROLE CHIAVE

Responsabilità, RSPP, servizio prevenzione e protezione